

ISTITUZIONE PUBBLICA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA

Casa di Riposo "Comm. A. Michelazzo" di Sossano
Provincia di Vicenza

Verbale di Deliberazione del Consiglio di Amministrazione

Deliberazione n. 2
in data 28 febbraio 2022

Oggetto: MODIFICA DELLO STATUTO DELLA ISTITUZIONE.

L'anno duemilaventidue, addì 28 del mese di febbraio alle ore 14,30 in Sossano, nella Sede della Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza "CASA DI RIPOSO COMM. A. MICHELAZZO", mediante regolare invito del Presidente, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Istituzione stessa nelle persone dei signori:

Eseguito l'appello, risultano:

- 1 TRULLA ENZO LUIGINO
- 2 FRICANO GIUSI
- 3 FRISON LAMBERTO MASSIMO
- 4 VACCHERELLI GRAZIELLA
- 5 SOCCOL MASSIMO

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presenti	Assenti
✓	
x	
x	
✓	

Assiste alla seduta il Direttore Segretario BADIALE MAURO.

Il sig. TRULLA ENZO LUIGINO nella sua qualità di Presidente, ritenuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e ne assume la presidenza.

Il Presidente, introducendo l'argomento posto all'ordine del giorno, riferisce di aver fatto predisporre una bozza dello Statuto dell'Istituzione riportante alcune modifiche ritenute necessarie, tra l'altro, per meglio aderire alle disposizioni di legge, rendere più agevole il funzionamento dell'Istituzione e, non ultimo, per ampliare la gamma dei servizi che l'Istituzione può offrire.

Consegna quindi ai presenti una copia della bozza dello Statuto, invitandoli e prenderne visione e a formulare eventuali osservazioni.

Dopo una breve discussione, il Presidente propone di approvare la bozza allegata al presente atto per farne parte integrale e sostanziale, e a trasmetterne copia al Comune di Sossano per i provvedimenti di competenza.

Il Consiglio di Amministrazione

visto lo Statuto,
vista la legge 6972/1890

ad unanimità di voti espressi in forma palese

d e l i b e r a

di approvare la bozza allegata al presente atto per farne parte integrale e sostanziale
di trasmetterne copia al Comune di Sossano per i provvedimenti di competenza.
di pubblicare il presente atto secondo i termini di legge.

STATUTO DELL'IPAB

“Albano Michelazzo”

Art. 1 - Origine storica e natura giuridica

L'Istituzione trae origine dall'iniziativa del Commendator Albano Michelazzo che fin dal 1936 costruì e arredò a proprio un edificio per essere adibito a *“Casa di Riposo per poveri e indigenti inabili del Comune”*. Venne riconosciuta giuridicamente quale Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza con delibera del Consiglio Regionale del Veneto n. 836 del 28.06.1979.

Art. 2 - Denominazione dell'Istituzione

L'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza è denominata “Albano Michelazzo”.

Art. 3 - Sede

L'Istituzione ha la propria sede in Sossano (Vicenza), via Roma, n. 69.

Art. 4 - Scopo

L'IPAB “Albano Michelazzo”, richiamandosi alle originarie finalità dell'iniziativa da cui deriva, aggiornandole e armonizzandole con le esigenze attuali, ha per scopo lo svolgimento di attività di carattere sociale, socio-sanitario, tecnico e amministrativo necessarie per l'erogazione di servizi e prestazioni di natura assistenziale sociale, socio-sanitaria, formativa e benefica.

Le attività svolte dall'IPAB “Albano Michelazzo” consistono in servizi, prestazioni, azioni di prevenzione a favore di anziani, disabili, minori, giovani adulti, persone e famiglie in difficoltà relazionali, economiche o abitative, senza alcuna discriminazione.

L'IPAB “Albano Michelazzo” svolge altresì ogni necessaria attività di conservazione, tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio e ne favorisce l'incremento con l'acquisizione di donazioni e lasciti.

Le finalità statutarie dell'Istituzione possono essere perseguite anche avvalendosi di società di diritto privato e organismi non profit (fondazioni, cooperative sociali ex lege n. 381/1991) appositamente costituiti, nei limiti della natura di ente senza scopo di lucro e secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 5 - Mezzi

La realizzazione delle finalità statutarie avviene per mezzo dei corrispettivi dei servizi erogati e per mezzo delle rendite del patrimonio dell'ente e dei mezzi finanziari comunque reperiti, anche attraverso donazioni, offerte, utili, partecipazioni, nei limiti e secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Il patrimonio dell'Ente non può essere distolto dal perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 6 - Organi

Sono organi dell'Istituzione:

1. di governo ed indirizzo: il Consiglio di Amministrazione;
2. di gestione: il Segretario Direttore;
3. di controllo: il Revisore dei conti.

Gli organi dell'Istituzione, ciascuno nell'ambito della propria competenza e responsabilità, al fine di assicurare l'ottimale erogazione dei servizi e delle prestazioni, svolgono le loro funzioni nel rispetto del principio di massima collaborazione.

L'attività degli organi dell'Istituzione è svolta nel rispetto del principio della distinzione tra funzione di indirizzo e controllo, da un lato, e funzione di attuazione e gestione dall'altro, come previsto dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Gli organi di governo dell'Istituzione pertanto definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, verificano la rispondenza della gestione amministrativa e dei risultati alle direttive generali impartite ed assumono le deliberazioni di propria competenza di cui all'articolo 9 del presente Statuto. L'organo di gestione è responsabile dell'attività amministrativa, tecnica, finanziaria dell'ente da svolgersi secondo gli obiettivi e i programmi stabiliti dall'organo di governo.

Art. 7 - Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, nominati dal Comune di Sossano. I consiglieri restano in carica cinque anni e non possono essere rinominati senza interruzione per più di una volta; essi rimangono tuttavia in carica fino a che i successori non assumano formalmente l'ufficio.

I consiglieri che surrogano quelli anzitempo cessati per qualsiasi ragione dalla carica restano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di cui fanno parte.

La nomina dei nuovi componenti il consiglio di amministrazione avviene in via ordinaria, secondo le indicazioni delle disposizioni emanate da Regione Veneto, non oltre i 30 giorni antecedenti la fine del mandato del mandato del Consiglio di Amministrazione in carica e comunque non oltre quarantacinque giorni dopo la scadenza del mandato dei componenti del Consiglio di Amministrazione in carica.

Ai componenti del Consiglio di Amministrazione si applicano le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge.

Non può comunque essere nominato consigliere chi ricopre la carica di consigliere comunale (e dipendente o ex dipendente???)

Il componente del Consiglio di Amministrazione che intenda dimettersi, deve presentare la comunicazione motivata al Consiglio medesimo. Il Consiglio di Amministrazione dovrà pronunciarsi sulle dimissioni e, ove accolte, dovrà trasmettere la comunicazione al Comune di Sossano per la surroga. Il consigliere dimesso deve garantire la funzionalità del Consiglio sino all'avvenuta surrogazione in osservanza di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

I componenti del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione che, contestualmente, richiederà al Comune la sostituzione del membro decaduto.

Il Consigliere nominato in sostituzione di altro dimesso, decaduto o deceduto, rimane in carica quanto avrebbe dovuto rimanere il Consigliere dimesso, decaduto o deceduto.

In attesa delle sostituzioni, le adunanze del Consiglio sono ugualmente valide, purché avvengano nelle condizioni di cui all'articolo 10.

Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto nei casi e limiti previsti dalla legge, esclusivamente dal competente organo della Regione Veneto.

Art. 8 - Nomina e funzioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il presidente è eletto, tra i propri componenti, dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei membri assegnati, nella prima adunanza di insediamento.

Il Presidente assume la rappresentanza legale dell'Istituzione.

Promuove e dirige l'attività del Consiglio di Amministrazione e controlla l'esecuzione delle sue deliberazioni. Firma gli avvisi di convocazione del Consiglio di Amministrazione, ne presiede le sedute e ne dirige i lavori.

Adotta tutti i provvedimenti che gli competono previsti dalle leggi, dai regolamenti e dallo Statuto. vigila sull'applicazione delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti

Nei casi di urgenza adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione per garantire il funzionamento dell'Istituzione ed il rispetto delle disposizioni di legge, sottoponendoli a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile da tenersi comunque non oltre entro trenta giorni dalla loro adozione;

In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal consigliere più anziano per età.

Art. 9 - Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di direzione politica, definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive impartite.

Competono al Consiglio:

1. l'approvazione dello Statuto, delle eventuali modifiche, e dei regolamenti dell'Istituzione concernenti le proprie attribuzioni;
 2. l'approvazione dei documenti di previsione economico-finanziaria, determinando i corrispettivi a carico dell'utenza per le prestazioni e i servizi;
 3. l'approvazione del bilancio di esercizio
 4. il controllo della rispondenza, per il tramite degli organismi tecnici, dei risultati della gestione alle direttive impartite;
 5. l'approvazione della dotazione organica, delle relative variazioni, e del fabbisogno del personale;
 6. l'alienazione, l'acquisizione, la trasformazione e la permuta dei beni del patrimonio immobiliare e mobiliare della Istituzione e la costituzione di eventuali diritti sui medesimi
- e) le locazioni e conduzioni di immobili per un periodo eccedente i nove anni;
7. l'istituzione di nuovi servizi o l'ampliamento e la soppressione di quelli esistenti
l'eventuale costituzione in giudizio dell'Istituzione.

Le competenze spettanti al Consiglio non possono essere in alcun modo né ridistribuite fra gli organi dell'Ente, né delegate anche parzialmente.

Art. 10 - Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente che regola l'andamento e lo svolgimento delle discussioni.

La prima riunione di un nuovo Consiglio di Amministrazione è convocata dal Presidente uscente entro dieci giorni dalla comunicazione della nomina dei componenti del Consiglio da parte del Comune di Sossano.

Le sedute del Consiglio sono, di norma, riservate ai consiglieri; il Consiglio decide tuttavia sulla presenza di terzi quando lo ritenga opportuno per ottenere pareri su determinati argomenti.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione avranno luogo in via ordinaria per provvedere all'adozione degli atti nei tempi previsti da leggi o regolamenti; le altre, in via straordinaria, ogni qualvolta lo richieda un bisogno urgente sia per iniziativa del Presidente, sia per domanda scritta e motivata di almeno due componenti del Consiglio, sia per disposizione di autorità competente.

L'invito contenente l'ordine del giorno degli argomenti da discutere deve essere sottoscritto dal Presidente ed inviato al domicilio o recapito digitale comunicato dai consiglieri almeno tre giorni prima della seduta; nei casi di urgenza, la convocazione può essere fatta almeno ventiquattro ore prima.

Per la validità delle sedute consiliari è prescritta la presenza della metà più uno dei componenti. Agli effetti del numero legale non viene computato chi, avendovi interesse, non può prendere parte alla deliberazione. Le votazioni avvengono di norma per voto palese, ad eccezione dei casi in cui si trattino questioni concernenti persone, o su richiesta esplicita della maggioranza i componenti il Consiglio di Amministrazione, nel qual caso si procede con voto segreto.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono proposte dal Presidente in relazione alle esigenze di buon funzionamento dell'Istituzione e di rispetto delle leggi; sono illustrate ai componenti il Consiglio dal Presidente medesimo, o da un consigliere che egli abbia delegato.

La proposta risulta approvata quando abbia riportato il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti; a parità di voti, la proposta si intende respinta.

Art. 11 - Verbali

I processi verbali delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione sono redatti dal Segretario-Direttore e firmati da tutti coloro che sono intervenuti.

Quando qualcuno degli intervenuti si allontani o rifiuti di firmare o non possa firmare ne viene fatta menzione.

Art. 12 - Il Segretario Direttore

Il Segretario Direttore è responsabile della gestione amministrativa, tecnica, economica e finanziaria dell'ente. Adotta gli atti competenza che impegnano l'amministrazione, anche verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo. Informa periodicamente il Consiglio sull'andamento e sui risultati della gestione, di cui è responsabile.

Il Segretario Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, redige i processi verbali delle deliberazioni assunte ed esprime parere sulla legittimità sulle stesse.

Al Segretario Direttore può incaricare della redazione dei processi verbali delle deliberazioni un suo delegato.

Le competenze del Segretario Direttore, definite sulla scorta di quanto previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 165/2001, sono specificate adeguandole al contesto organizzativo dell'IPAB nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Nell'ambito delle proprie funzioni il Segretario Direttore può delegare specifiche attribuzioni di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa ai titolari di posizione organizzative in quanto compatibile.

Art. 13 - Il Revisore dei Conti

La nomina, la durata dell'incarico e le funzioni del Revisore dei Conti sono disciplinate dalla normativa regionale.

Art. 14 - Trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa

L'obbligo di pubblicazione degli atti previsti da norme di legge in materia di trasparenza e pubblicità e ai fini dell'efficacia degli stessi viene assolto mediante pubblicazione sul sito internet dell'Istituzione.

Art. 15 - Uffici e personale

Per lo svolgimento delle proprie attività l'IPAB si avvale degli uffici individuati nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e delle risorse umane previste nella dotazione organica.

Il personale dell'IPAB, sia esso dipendente o comunque contrattualizzato dall'istituzione, concorre al perseguimento degli scopi della stessa, secondo i programmi definiti dagli organi di governo.

L'ordinamento degli uffici e dei servizi e a dotazione organica sono definiti nel rispetto delle seguenti finalità:

- 1) funzionalità in ordine rispetto ai compiti e ai programmi di attività da realizzare, nel perseguimento di obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità.
- 2) incremento dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità della gestione dei servizi, delle prestazioni e dell'azione amministrativa;
- 3) miglioramento della qualità dei servizi e delle prestazioni.

Ogni aspetto inerente al trattamento giuridico ed economico del personale sono disciplinati dalle leggi in materia vigenti e dai contratti collettivi di lavoro applicati presso l'istituzione.

Art. 16 - Rappresentanza dei residenti e dei loro familiari

In ottemperanza con quanto previsto dalla legge regionale e dagli atti attuativi delle stesse, l'istituzione favorisce la rappresentanza dei residenti e e/o dei loro familiari agevolando forme organizzative e logistiche che consentano l'espressione della volontà e dei bisogni degli residenti. La rappresentanza dei residenti e/o dei loro familiari collabora con l'amministrazione per migliorare la qualità dei servizi, per promuovere iniziative integrative finalizzate ad elevare la qualità della vita dei residenti

Art. 17 – Norme transitorie

Fino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente statuto, le norme statutarie si applicano in tutti i casi in cui le disposizioni demandate ai regolamenti non siano indispensabili per l'effettiva attuazione del disposto statutario.

Art. 18 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto nel presente statuto si fa rinvio alla L. 8 novembre 2000 n. 328, al decreto legislativo n. 207 del 4 maggio 2001 e ai sensi dell'art. 21 del medesimo decreto nel periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni si fa rinvio alla L. 17 luglio 1890 n. 6972.

Art. 19 - Estinzione dell'ente

In caso d'impossibile conseguimento delle finalità dell'Istituzione, la conseguente devoluzione del patrimonio residuo avverrà nel rispetto delle volontà originarie rintracciabili nell'iniziativa da cui l'ente trae origine.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL PRESIDENTE
TRULLA ENZO LUIGINO

I MEMBRI

IL SEGRETARIO DIRETTORE
BADIALE MAURO

Consigliere FRICANO GIUSI

Consigliere FRISON LAMBERTO MASSIMO

Consigliere VACCHERELLI GRAZIELLA

Consigliere SOCCOL MASSIMO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 15 dello STATUTO)

- Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è in corso di pubblicazione per 15 giorni da oggi

Sossano, li

IL SEGRETARIO DIRETTORE
BADIALE MAURO
